



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI IV

Prot. n.

Autorizzazione al laboratorio Artea S.r.l. – (Aria-Terra-Energia-Acqua), in Ponte, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera d);

VISTA la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'articolo 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

VISTO il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'articolo 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

VISTO l'articolo 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'articolo 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'articolo 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

VISTI i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

CONSIDERATO che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

CONSIDERATO che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;



VISTA la richiesta presentata in data 13 marzo 2018 dal laboratorio Artea S.r.l. – (Aria-Terra-Energia-Acqua), ubicato in Ponte (Benevento), Via Piana, volta ad ottenere l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

CONSIDERATO che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 luglio 2016 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

CONSIDERATO che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

RITENUTI sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento.

## DECRETA

### Art. 1

Il laboratorio Artea S.r.l. – (Aria-Terra-Energia-Acqua), ubicato in Ponte (Benevento), Via Piana, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

### Art. 2

Il Responsabile del laboratorio è il dott. Giuseppe Mazza.

### Art. 3

L'autorizzazione ha validità fino al 18 maggio 2020 data di scadenza dell'accreditamento.

### Art. 4

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Artea S.r.l. – (Aria-Terra-Energia-Acqua), perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.



#### Art. 5

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.
2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, li

IL DIRIGENTE  
Luigi Polizzi  
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)

G.N.D.



Allegato

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità in acido oleico	Reg CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 1227/2016 allegato I



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI IV

Prot. n.

Modifica al decreto 27 giugno 2016 con il quale il laboratorio Artea S.r.l. - (Aria-Terra-Energia-Acqua), in Ponte, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

**IL DIRIGENTE**

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera d);

VISTA la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'articolo 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

VISTO il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'articolo 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'articolo 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'articolo 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

VISTO il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'articolo 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;



VISTO il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'articolo 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

VISTO il decreto 27 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (Serie generale) n. 169 del 21 luglio 2016 con il quale il laboratorio Artea S.r.l. – (Aria-Terra-Energia-Acqua), ubicato in Ponte (Benevento), Via Piana è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

CONSIDERATO che il citato laboratorio con nota del 13 marzo 2018 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

CONSIDERATO che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 luglio 2016 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

CONSIDERATO che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

CONSIDERATO che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

RITENUTA la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 27 giugno 2016.

## DECRETA

### Art. 1

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 27 giugno 2016 per le quali il laboratorio Artea S.r.l. – (Aria-Terra-Energia-Acqua), ubicato in Ponte (Benevento), Via Piana, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	OIV-MA-AS 313-03 R2009
Acidità totale	OIV-MA-AS 313-01 R2015 par. 5.2
Acidità volatile	OIV-MA-AS 313-02 R2015
Anidride solforosa libera, anidride solforosa totale	OIV-MA-AS 323-04B R2009
Ceneri	OIV-MA-AS2-04:R2009
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A 4C R2016



#### Art. 2

L'autorizzazione ha validità fino al 18 maggio 2020 data di scadenza dell'accreditamento.

#### Art. 3

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Artea S.r.l. – (Aria-Terra-Energia-Acqua), perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

#### Art. 4

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.
2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, li

IL DIRIGENTE  
Luigi Polizzi  
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)

G.N.D.